

**Prot. n. UMU.2014.2050**

**Istruzioni Operative n.28**

**8 ottobre 2014**

**A TUTTI I PRODUTTORI  
ORTOFRUTTICOLI**

**Alle Unioni Nazionali**

**Ai CAA**

**Alla Regione LAZIO  
Dip. Sv. Agr. Sett. 63  
Via R. Raimondi Garibaldi 7  
00145 ROMA**

**Alla Regione MARCHE  
Servizio Agricoltura  
Via Tiziano 44  
60100 ANCONA**

**Alla Regione ABRUZZO  
Direzione Agricoltura  
Via Catullo 17  
65127 PESCARA**

**All' Assessorato Regionale  
Agricoltura  
Regione PUGLIA  
Lungomare N. Sauro 47  
70121 BARI**

**All' Assessorato Regionale  
Agricoltura  
Regione CALABRIA  
Via Enrico Molè  
88100 CATANZARO**

**All' Assessorato Regionale  
Agricoltura Regione SARDEGNA  
Via Pessagno 4  
09126 CAGLIARI**

**All' Ass. Agr. e Foreste  
Regione MOLISE  
Via N. Sauro, 1  
86100 CAMPOBASSO**

**Alla Regione BASILICATA  
Dip. Agricoltura  
Via Anzio, 44  
85100 POTENZA**

**Alla Regione SICILIANA  
Dir. Agricoltura  
Viale Regione Siciliana, 2675  
90145 PALERMO**

**Alla P.A. di BOLZANO  
Uff. Viticoltura  
Via Brennero, 6  
39100 BOLZANO**

**Alla P.A. di TRENTO  
Serv. Promozione agricola  
Via Trener, 3  
38100 TRENTO**

**All' Assessorato Regionale  
Agricoltura  
Regione CAMPANIA  
Sv. Attività Settore Primario  
Isola A6 – Centro Direzionale  
80143 NAPOLI**

**All' Assessorato Regionale  
Agricoltura PIEMONTE  
Corso Stati Uniti 21  
10125 TORINO**

**All' Assessorato Regionale  
Agricoltura  
FRIULI VENEZIA GIULIA  
Via Caccia 17  
33100 UDINE**

**Alla S.I.N.  
Via Salandra, 13  
00187 Roma**

**p.c. Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Direzione Generale per  
l'attuazione  
Delle politiche comunitarie e  
Internazionali di mercato  
Ufficio POCOI V - Ortofrutta  
Via XX Settembre, 20  
00187 ROMA**

Oggetto: **Ulteriori Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento Delegato (UE) n. 1031/2014.**

## **Premessa**

Con Regolamento Delegato n. 1031/2014 del 29.09.2014, la Commissione UE ha adottato ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per prodotti ortofrutticoli elencati all'art. 1 del richiamato regolamento, con riguardo alle attribuzioni dei quantitativi massimi per gli Stati membri di cui all'art. 2 ed al correlato allegato 1.

Con tale regolamento sono state stanziare dalla Commissione UE ulteriori risorse da utilizzarsi per finanziare in misura più incisiva eventuali interventi di ritiro dal mercato, di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione da effettuare nel periodo compreso tra il 30 settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 o, antecedentemente a tale termine, qualora venga raggiunto il plafond assegnato.

Pertanto si sottolinea che saranno ammesse al sostegno eccezionale solo le operazioni effettuate all'interno del periodo predetto.

Considerata l'urgenza, con la presente circolare l'Organismo Pagatore Agea intende dare applicazione al suddetto regolamento **limitatamente alle attività di notifica preventiva delle operazioni di ritiro dal mercato per distribuzione gratuita e altre destinazioni, nonché alle notifiche preventive di mancata raccolta o raccolta prima della maturazione, effettuate o da effettuare nel periodo sopra citato**; con successive disposizioni si provvederà a regolamentare la fase di presentazione delle domande di pagamento e di liquidazione del sostegno eccezionale.

Considerato che il regolamento di attuazione in causa definisce un sistema di controllo differente da quanto stabilito nell'ambito del regime ordinario dal Reg. UE n. 543/2011, questo Organismo Pagatore, al fine di assicurare l'incidenza minima di controllo in termini percentuali, nonché l'ammissibilità di taluni interventi (esempio: mancata raccolta parziale), ha necessità di conoscere preventivamente l'intendimento degli operatori in merito alla scelta, da ritenersi irrevocabile, tra il regime ordinario e il regime di sostegno eccezionale.

Pertanto, in sede di notifica preventiva l'operatore dovrà utilizzare il modello già in uso per il regime ordinario (modulistica contenuta nelle Istruzioni Operative AGEA n. 12 del 5.3.2014), qualora intenda eseguire l'intervento nell'ambito del proprio programma operativo ai sensi del Reg. UE n. 543/2011, ovvero utilizzare la modulistica allegata alla presente che contiene i riferimenti al regime di sostegno eccezionale.

## **Ambiti di applicazione**

Possono beneficiare delle suddette misure eccezionali di sostegno per i ritiri dal mercato con destinazione distribuzione gratuita oltre che per altre destinazioni, sia i produttori soci di OP sia i produttori non associati che stipulano apposito contratto con una O.P. .

Possono invece beneficiare delle misure di sostegno per mancata raccolta o raccolta prima della maturazione, sia i produttori soci di OP, sia i produttori non soci.

Possono infine beneficiare delle misure di sostegno per la mancata raccolta parziale solo i produttori soci di OP.

Di seguito la tabella riepilogativa.

	<i>Misura</i>	<i>OP</i>	<i>Non Soci per il tramite delle OP</i>	<i>Non Soci</i>
RITIRI	Distribuzione Gratuita	SI	SI	NO
	Altre Destinazioni	SI	SI	NO
	Raccolta prima della Maturazione	SI	NO	SI
	Mancata Raccolta	SI	NO	SI
	Mancata Raccolta parziale	SI	NO	NO

Si precisa che, per i casi sopra citati, possono partecipare alle misure eccezionali di sostegno solo i produttori che abbiano preventivamente costituito un fascicolo aziendale nel quale siano presenti tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che siano o meno oggetto di una domanda di pagamento.

Gli interventi si identificano con le misure di ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione già contemplati a livello comunitario dal Reg. UE 1308/13, dal Reg. UE n. 543/2011 e successive modifiche e disciplinate a livello nazionale nell'ambito del DM n. 12705 del 17 ottobre 2013 e della Circolare Ministeriale n. 5796 del 30.09.2013, nonché nei capitoli "Prevenzione e gestione della crisi: ritiri dal mercato e Prevenzione e gestione della crisi: raccolta verde/ raccolta prima della maturazione" delle istruzioni operative n. 12 del 05.03.2014, le cui disposizioni trovano pertanto applicazione anche per l'attivazione delle misure di sostegno eccezionali di cui all'oggetto, fatte salve le deroghe introdotte dal Regolamento UE delegato.

### **Condizioni di ammissibilità**

I prodotti oggetto degli interventi, per essere ammessi a beneficiare delle misure di sostegno, devono essere conformi alle corrispondenti norme di commercializzazione vigenti; i ritiri possono avvenire anche alla rinfusa, con la sola eccezione del prodotto destinato alla distribuzione gratuita che deve essere preventivamente confezionato in imballaggi di peso non superiore a 25 kg, riportanti in etichetta l'emblema comunitario e la dicitura "*Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2014 ]*". Per le operazioni già effettuate prima della pubblicazione delle presenti istruzioni operative verrà comunque ammessa la dicitura stabilita all'allegato XIII, parte B, del Reg. UE n. 543/2011.

Per essere ammesse a beneficiare della misura della mancata raccolta/raccolta prima della maturazione, le superfici devono essere state coltivate secondo le normali pratiche agricole e il prodotto deve essere ben sviluppato e di qualità sana, leale e mercantile; pertanto, non sono ammesse superfici in stato di abbandono o superfici danneggiate a causa di avversità atmosferiche o fitopatie.

Per gli importi massimi del sostegno, ad eccezione degli ortaggi e dei frutti rossi, per i quali non è stato assegnato nessun contingente specifico all'Italia, si rimanda alla tabella 1 allegata alla presente.

Si precisa che le notifiche preventive, tanto per i ritiri dal mercato che per la mancata raccolta/raccolta prima della maturazione, non garantiscono la possibilità di accedere all'aiuto finanziario previsto dal Reg. delegato (UE) n. 1031/2014, in quanto subordinate alla verifica del rispetto dei limiti dei quantitativi massimi di cui all'allegato 1 del regolamento.

### **Contratti tra O.P. e produttori non soci**

I produttori che intendono effettuare ritiri per il tramite della OP, dovranno indicare nel contratto l'intero quantitativo che intendono consegnare.

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento Delegato 1031/2014, le O.P. prima della sottoscrizione del contratto con il produttore, sono tenute a verificare che i quantitativi da consegnare da parte dei produttori non aderenti siano coerenti con la superficie interessata e le rese medie (triennio di riferimento 2010-2012) indicate nella Circolare Ministeriale n. 5796 del 30.09.2013 e nella Circolare Ministeriale 4985 del 03.09.2014 ed eventuali sue modifiche e integrazioni in fase di predisposizione (dati riepilogati in tabella 1 allegata).

Inoltre le OP debbono verificare la presenza nel fascicolo aziendale delle superfici interessate agli interventi oggetto del contratto e la congruenza in termini di macrouso riferito alle colture interessate.

Con riferimento a quanto sopra, le O.P. infine debbono acquisire copia della documentazione attestante l'azione di verifica svolta e mantenerla agli atti, unitamente al contratto sottoscritto, per eventuali controlli da parte degli Organismi delegati.

Al riguardo, si evidenzia la natura di atto tra privati di tale contratto, che dovrà necessariamente riportare almeno i seguenti elementi:

1. Elementi identificativi dei contraenti, in particolare i CUAAs;
2. Riferimenti normativi relativi alle misure di sostegno eccezionale;
3. Quantitativi oggetto dell'intervento;
4. Costi reali a carico delle parti.

### **Operazioni di Ritiro dal mercato da parte delle OP**

Le OP che intendono effettuare un'operazione di ritiro, nelle more dell'opportuna implementazione delle funzionalità presenti al Portale SIAN in corso di completamento, notificano all'Organismo preposto al controllo (per mail o PEC o fax), in conformità al modello allegato (mod. R-2/1031), ogni operazione di ritiro nel rispetto dei termini indicati nella sottostante tabella.

Tabella di riferimento per la Notifica delle operazioni di ritiro:

<b>Giorno di RITIRO previsto</b>	<b>Giorno di INOLTRO Notifica</b>
Lunedì	Giovedì
Martedì	Venerdì
Mercoledì	Lunedì
Giovedì	Martedì
Venerdì	Mercoledì

<b>Giorno di RITIRO previsto</b>	<b>Giorno di INOLTRO Notifica</b>
Sabato	Giovedì

Pertanto si precisa che, vista la scadenza del 31 dicembre p.v. (fatta salva l'eventuale anticipazione del termine per il raggiungimento anticipato dei quantitativi massimi), non dovranno essere inoltrate dalle OP notifiche **con data di esecuzione delle operazioni** di ritiro successiva a detta data limite.

Non saranno accettate altresì notifiche con data di esecuzione delle operazioni di ritiro coincidenti con i giorni festivi.

Devono essere effettuate, tramite modello allegato (mod. R-2/1031), notifiche separate per i produttori soci delle OP e per i non soci che hanno stipulato con l'OP specifico contratto di servizio, anche in virtù del fatto che l'art. 9 del Reg. UE n. 1031/2014 prevede l'invio di domande di aiuto separate.

Al riguardo si specifica che, in via straordinaria e fino al 31 dicembre 2014, le strutture utilizzate dalle OP, per le ordinarie attività di lavorazione e di spedizione, possono essere assimilate a tutti gli effetti a centri di ritiro purché sia comunque garantita la presenza di una idonea strumentazione per la verifica del peso del prodotto oggetto di ritiro dal mercato.

All'atto delle operazioni di ritiro le OP devono predisporre il buono di avviamento (modd. R-3A, R-4, R-6). Le OP compilano un buono di avviamento per ciascun mezzo in uscita dal centro di ritiro. L'avvio a destino del prodotto oggetto di ritiro, qualora sia presente l'Organismo di controllo, è subordinato all'autorizzazione dello stesso.

A tal fine gli Organismi Delegati assicureranno l'inoltro all'OP dell'autorizzazione a procedere alle operazioni di ritiro a mezzo dello stesso modello di notifica o, in alternativa, a presiedere a tali operazioni presso il centro di ritiro indicato in notifica.

Il trasporto del prodotto alla rinfusa, proveniente dai Centri di Ritiro, deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione sia del prodotto medesimo che dell'eventuale frazione liquida.

Le OP provvedono ad acquisire dal destinatario/utilizzatore finale la relativa lettera di presa in carico (modd. R-3B, R-5A, R-5B, R-5C, R-5D, R-7A) opportunamente compilata in ogni sua parte e firmata dal medesimo. La lettera di presa in carico è cumulativa per tutte le consegne effettuate dalla OP nella giornata di riferimento, ferma restando, tuttavia, la separazione tra consegne di prodotto di soci e non soci.

Le OP provvedono a trasmettere tempestivamente all'Organismo delegato al controllo:

- i buoni di avviamento relativi alle operazioni di ritiro non presidiate dal controllo;
- tutte le lettere di presa in carico relative alle operazioni di ritiro effettuate; si precisa che tali lettere devono essere firmate dal responsabile dell'ente/organizzazione/azienda che ha preso in carico il prodotto oggetto del ritiro.

### **Operazioni di Mancata Raccolta e Raccolta prima della maturazione da parte delle OP**

Per poter attivare tale misura le OP nelle more dell'opportuna implementazione delle funzionalità presenti al Portale SIAN in corso di completamento e in deroga a quanto stabilito nelle istruzioni operative n. 12 del 5.3.2014, atteso il carattere d'urgenza dell'intervento unionale, sono

tenute a comunicare (via mail o PEC o fax) all'Organismo delegato al controllo dei programmi operativi (Regioni, PP.AA., SIN), almeno cinque giorni prima rispetto alla data prevista per l'operazione, tutte le informazioni necessarie per la pianificazione delle attività di controllo (Mod. N-1/1031).

In particolare, nella notifica sopra riportata, dovranno essere specificati i riferimenti dell'azienda interessata all'intervento, il prodotto, i riferimenti catastali delle superfici (che devono essere presenti nel fascicolo aggiornato del produttore), la metodologia di denaturazione prescelta ed in caso di superfici su cui anche parzialmente sia stata effettuata la raccolta, il quantitativo di prodotto che già è stato consegnato alla OP.

Pertanto si precisa che, vista la scadenza del 31 dicembre p.v. (fatta salva l'eventuale anticipazione del termine per il raggiungimento dei quantitativi massimi), non dovranno essere inoltrate dalle OP notifiche **con data di esecuzione delle operazioni** di mancata raccolta/raccolta prima della maturazione successiva a detta data limite.

Non saranno accettate altresì notifiche con data di esecuzione delle operazioni di cui sopra coincidenti con i giorni festivi.

Le OP provvedono a trasmettere tempestivamente all'Organismo delegato al controllo le comunicazioni di Mancata Raccolta - Raccolta Prima della Maturazione (modello COM/1031) delle notifiche autorizzate d'ufficio e su cui non è stato effettuato il controllo in loco.

### **Operazioni di Mancata Raccolta e Raccolta prima della maturazione effettuate da produttori in proprio**

Per poter attivare tale misura, nelle more dell'opportuna implementazione delle funzionalità presenti al Portale SIAN in corso di completamento, i produttori in proprio sono tenuti a comunicare all'Organismo delegato al controllo dei programmi operativi (Regioni, PP.AA., SIN), tutte le informazioni necessarie per la pianificazione delle attività di controllo (Mod. N-1/1031).

In particolare, nella notifica sopra riportata, dovranno essere specificati i riferimenti dell'azienda interessata all'intervento, del prodotto, i riferimenti catastali delle superfici (che devono essere presenti nel fascicolo aggiornato del produttore), la metodologia di denaturazione prescelta.

Per accedere a tali misure il produttore assicura:

- il rispetto delle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti, nonché il rispetto dei divieti e degli obblighi imposti dalla Regione e/o dalla Provincia in materia di nitrati;
- che la produzione quali-quantitativa insistente sui terreni sopra indicati può definirsi "normale";
- che l'intervento è limitato a singole varietà della stessa specie;
- che su dette superfici non ha già avuto luogo una raccolta parziale;
- che il prodotto è ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile;
- di non essere aderente ad Organizzazioni di produttori.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti sopra menzionati determina l'impossibilità di presentare la notifica, la non autorizzazione a procedere dell'organismo di controllo delegato o la non ammissibilità della domanda di pagamento.

Le notifiche presentate dai produttori in proprio, dovranno essere inoltrate dal CAA (via mail o PEC o fax), all'Organismo delegato al controllo dei programmi operativi (Regioni, PP.AA., SIN), e dovranno pervenire non più tardi del quinto giorno antecedente alla data prevista di esecuzione dell'operazione.

Si precisa che, vista la scadenza del 31 dicembre (fatta salva l'eventuale anticipazione del termine per il raggiungimento dei quantitativi massimi), non dovranno essere inoltrate dai CAA notifiche con **data di esecuzione delle operazioni** di mancata raccolta/raccolta prima della maturazione successiva a detto termine.

Non saranno accettate altresì notifiche con data di esecuzione delle operazioni di cui sopra coincidenti con i giorni festivi.

Dovrà pertanto essere cura dei CAA assicurare la ricezione delle notifiche da parte dei produttori in tempi compatibili con i termini sopra indicati.

Le notifiche non pervenute nel rispetto di detti termini non saranno prese in considerazione ai fini del sostegno eccezionale.

Inoltre i CAA per ogni notifica presentata dai produttori non soci dovranno effettuare le seguenti verifiche:

- presenza del fascicolo aziendale;
- presenza nel fascicolo aziendale delle superfici interessate agli interventi oggetto della notifica;
- congruenza in termini di macrouso riferito alle colture interessate;
- completezza e conformità della notifica.

Tali attività saranno oggetto di apposita check list che dovrà essere compilata dal CAA per ogni notifica inoltrata all'organismo di controllo delegato (modello allegato CL/CAA) e conservata agli atti per eventuali controlli.

### **Indicazioni relative gli Organismi di controllo delegati**

Ad eccezione delle Regioni Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche e Lazio, per le quali l'organismo incaricato dei controlli è la SIN S.p.A., alle restanti Regioni/PP.AA di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA, che sono:

1. Provincia Autonoma di Trento
2. Provincia Autonoma di Bolzano
3. Abruzzo
4. Molise
5. Basilicata
6. Calabria
7. Puglia
8. Sicilia
9. Sardegna

dovranno essere indirizzate, dalle OP, con le consuete modalità di notifica, le previste comunicazioni: a tale riguardo si raccomanda ai su elencati Uffici Regionali e Provinciali di tenere in debita considerazione la caratteristica d'urgenza che rivestono le operazioni in oggetto.



Per quanto riguarda l'Organismo di controllo SIN, i recapiti da utilizzare per le comunicazioni sono :

**S.I.N. S.p.A.**  
**Controlli Programmi Operativi Ortofrutta**  
**c/o**  
**R.T.I. Almaviva Coordinamento Centrale**  
**P.zza Indipendenza, 5**  
**00185 ROMA**  
**Tel.: 06 44702624 / 06 89686518 / 06 89686519**  
**Fax: 06 4453619 oppure 06 4463518**  
**Mail: ortofrutta.programmi@sin.it**

In caso di utilizzo della casella di posta elettronica, deve essere inviato il modello scansionato.

**IL TITOLARE**  
*Firmato LO CONTE*

*Allegati*

1. Comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro (Modello R-2/1031)
2. Buono di Avviamento per i prodotti destinati alla Distribuzione Gratuita (Modello R-3A)
3. Presa in Carico per la Distribuzione gratuita (Modello R-3B)
4. Buono di Avviamento per Prodotto alla Rinfusa (Modello R-4)
5. Presa in Carico per la realizzazione di Biomasse (Modello R-5A)
6. Presa in Carico per l'Alimentazione Animale (Modello R-5B)
7. Presa in Carico per la distillazione in alcool (Modello R-5C)
8. Presa in Carico per la trasformazione industriale no-food (Modello R-5D)
9. Buono di Avviamento per Biodegradazione e Compostaggio (Modello R-6)
10. Presa in Carico per la Biodegradazione o Compostaggio (Modello R-7A)
11. Notifica iniziale Raccolta verde o Mancata raccolta (Modello N-1/1031)
12. Comunicazione Mancata Raccolta - Raccolta prima della maturazione (Modello COM/1031)
13. Check-list di controllo CAA (Modello CL/CAA)

**UFFICIO MONOCRATICO**

Via Palestro, 81 – 00185 Roma  
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.940

Tabella 1: riepilogo importi massimi del sostegno.

Prodotto	Tipologia	Importi dell'aiuto da considerare ai fini dei ritiri						Importo dell'aiuto da considerare ai fini delle notifiche per la mancata raccolta / raccolta prima della maturazione				
		Distribuzione Gratuita	Spese di Cernita e Imballaggio (solo per distribuzione gratuita)	Spese di trasporto	Altre destinazioni	Sostegno previsto per altre destinazioni (per ritiri effettuati da produttori soci OP)	Sostegno previsto per altre destinazioni (per ritiri effettuati da produttori non soci contrattualizzati)	Rese media triennio 2010/2012	Importo ad ettaro (resa media x sostegno massimo "altre destinazioni")	Massimale aiuto (90%)	Sostegno previsto per produttori soci OP	Sostegno previsto per produttori in proprio
		(€/t)	(€/t)		(€/t)	[(d) x 0,75] (€/t)	[(d) x 0,50] (€/t)	t/ha	€/ha	€/ha	[(i) x 0,75] (€/ha)	[(i) x 0,50] (€/ha)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)
Mele	ARIA APERTA	169,80	187,70	(*)	132,20	99,15	66,10	41,518	5.488,67	4.939,80	3.704,85	2.469,90
Pere	ARIA APERTA	238,50	159,60	(*)	159,00	119,25	79,50	21,844	3.473,17	3.125,85	2.344,39	1.562,93
Prugne (Susine)	ARIA APERTA	340,00	201,10	(*)	204,00	153,00	102,00	16,900	3.447,60	3.102,84	2.327,13	1.551,42
Uve da tavola fresche	ARIA APERTA	391,60	201,10	(*)	261,10	195,83	130,55	21,823	5.698,05	5.128,25	3.846,18	2.564,12
Kiwi	ARIA APERTA	296,90	201,10	(*)	197,90	148,43	98,95	18,837	3.727,84	3.355,06	2.516,29	1.677,53
Arance dolci	ARIA APERTA	210,00	240,80	(*)	210,00	157,50	105,00	24,309	5.104,89	4.594,40	3.445,80	2.297,20
Clementine	ARIA APERTA	221,60	296,60	(*)	195,00	146,25	97,50	24,691	4.814,74	4.333,27	3.249,95	2.166,63
Mandarini	ARIA APERTA	195,00	201,10	(*)	195,00	146,25	97,50	17,457	3.404,11	3.063,70	2.297,77	1.531,85

(\*): si rimanda all'allegato XII del Reg. (UE) 543/2011) e successive modifiche in quanto direttamente collegato alle distanze tra luogo di ritiro e di consegna.